

**VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL COMUNE DI STIENTA (RO)**

Verbale n. 2/2021

**PARERE SU
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023 E
APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA**

Il sottoscritto dr. Giovanni Fuso, Revisore Unico dei Conti del Comune di Stienta (RO), redige il presente verbale al fine di esprimere il proprio parere in ordine alla proposta di aggiornamento del piano triennale di fabbisogni di personale (PTFP) anni 2021/2023 e approvazione della dotazione organica.

PREMESSA

il Revisore Unico ha ricevuto dall'Ufficio Segreteria del Comune la proposta di delibera di Giunta n. 34 del 1/4/2021, avente ad oggetto "Aggiornamento piano triennale fabbisogni di personale anni 2021/2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Approvazione della dotazione organica" corredata dai relativi allegati utili all'espressione del presente parere;

VISTI

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 in materia di obblighi di contenimento e riduzione della spesa per il personale;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E'

- fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
 - l'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016;
 - l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. [...]”*

PRESO ATTO CHE

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 “riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- l'Ente:
 - a) ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
 - b) rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
 - c) ha approvato il “Piano per le azioni positive per le pari opportunità – triennio 2021-2023“, delibera GC n. 25 del 22/3/2021;

ACCERTA

- che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:
 - o media triennio 2011-2012-2013 € 524.841,68;
 - o previsione 2021 € 523.462,32;
 - o previsione 2022 € 515.992,32;
 - o previsione 2023 € 519.042,32;
- che il presente atto prevede:
 - o per l'anno 2021 l'assunzione di due unità a tempo indeterminato di profilo istruttore amministrativo/contabile – cat. C, a seguito di turnover, corrispondente ad un costo tabellare complessivo di € 44.078,82, e una unità part-time 12/36 a tempo determinato, 8 mesi, di profilo istruttore amministrativo – cat. C, costo tabellare € 5.100,00;
 - o per l'anno 2021 nessuna assunzione;
 - o per l'anno 2023 nessuna assunzione.
- che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare:
 - o il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
 - o il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421 della legge 190/2014;
 - o il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
 - o il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;
- che con riferimento a quanto previsto dal DL 34/2019 in merito alla capacità assunzionale degli enti, si evidenzia come al Comune di Stienta, collocandosi nella fascia demografica d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, si attribuiscono i seguenti:
 - valore soglia di spesa massima del personale (Tabella 1, art. 4, DM 17 marzo 2020): 27,20%;
 - valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale (Tabella 3, art. 6, DM 17 marzo 2020): 31,20%;preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il rapporto tra spese del personale e entrate correnti, come da ultimo rendiconto approvato (anno 2019), risulta essere pari al 24,24%, l'Ente si colloca al di sotto del primo "valore soglia" di cui alla Tabella 1, art. 4, DM 17 marzo 2020;

RAMMENTA

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Per quanto sopra espresso, tenuto altresì conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, l'Organo di Revisione

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 1/4/2021, avente ad oggetto "Aggiornamento piano triennale fabbisogni di personale anni 2021/2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Approvazione della dotazione organica".

Letto, confermato, sottoscritto.

Treviso, 7 aprile 2021.

Il Revisore Unico
dr. Giovanni Fuso

